

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4383 di Lunedì 14 gennaio 2019

Macchine agricole: scaduto il termine per l'aggiornamento dei lavoratori

È scaduto il 31 dicembre 2018 il termine ultimo dell'aggiornamento dei lavoratori agricoli con esperienza pregressa documentata, almeno pari a due anni, per avere l'abilitazione all'uso delle macchine agricole. Le proroghe passate e le scadenze.

Brescia, 14 Gen ? A causa della persistente abitudine nostrana di indicare precisi termini di legge per poi prorogarli, come avviene spesso riguardo all'adeguamento della normativa antincendio, a volte a fare notizia è proprio l'assenza di una ulteriore proroga, in questo caso in merito all'**abilitazione all'uso delle macchine agricole**. Proroga che era avvenuto l'anno passato con la Legge del 27 febbraio 2017 n. 19 e che aveva sollevato ? ne avevamo ampiamente parlato nell'articolo "Macchine agricole: le proroghe e le nuove scadenze della formazione" ? ampie critiche.

Non essendoci stata una nuova proroga il **31 dicembre 2018** è scaduto il termine ultimo per i lavoratori agricoli che alla data del 31/12/2017 erano in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni e che per acquisire l'abilitazione alla conduzione delle macchine agricole potevano frequentare solo un **corso di aggiornamento** di durata minima di quattro ore.

L'abilitazione alle macchine agricole in Italia

Vediamo tuttavia di fare un breve riassunto del tema dell'abilitazione alle macchine agricole, più volte prorogato, e delle scadenze correlate. Anche perché, come sappiamo, la formazione, adeguata e aggiornata, per chi conduce macchine agricole è un elemento fondamentale per prevenire i tantissimi infortuni mortali che avvengono ogni anno.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[LS0005] ?#>

Ricordiamo brevemente cosa diceva l'ultima **proroga** del 2017 contenuta nella già citata Legge 19/2017 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "*Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative*" (il cosiddetto "decreto milleproroghe"):

Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244

(...)

2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.

(...)

Se l'entrata in vigore dell'obbligo dell'**abilitazione all'uso delle macchine agricole** era stata differita al **31 dicembre 2017**, entro dodici mesi da tale data dovevano essere effettuati i **corsi di aggiornamento**, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.



L'Accordo Stato-Regioni e le scadenze per l'abilitazione

Anche in questo caso per comprendere meglio le scadenze di questa proroga del 2017 riportiamo il punto 9.1, 9.4 e 12.1 dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni".

9. Riconoscimento della formazione pregressa

9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

- a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
- b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.

(...)

9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo.

(...)

12. Norma transitoria

12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

E con riferimento a quanto indicato nell'Accordo Stato-Regioni pubblichiamo nuovamente la **tabella con le scadenze** correlate alla proroga e ai vari punti indicati nell'Accordo Stato-Regioni evidenziando, in particolare, il termine appena scaduto.

Caso	Accordo 2012	Adempimento	Scadenza
Operatori incaricati all'uso delle attrezzature dopo il 31/12/2017 che non hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)		Conseguimento abilitazione	Prima dell'utilizzo delle attrezzature
Operatori già incaricati dell'uso delle attrezzature alla data del 31/12/2017 che non hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	12.1	Conseguimento abilitazione	Entro il 31 dicembre 2019
Operatori già formati (corsi di tipo a, punto 9.1) alla data del 31/12/2017	9.1.a	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2022
Operatori già formati (corsi di tipo b, punto 9.1) alla data del 31/12/2017	9.1.b	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2019
Operatori già formati (corsi di tipo c, punto 9.1) alla data del 31/12/2017	9.1.c	Corso di aggiornamento con verifica di apprendimento	Entro il 31 dicembre 2019
Tutti gli operatori		Corso di aggiornamento	Ogni 5 anni a decorrere dall'aggiornamento

Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni	9.4	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2018
--	-----	------------------------	----------------------------------

La scadenza del 31 dicembre 2018

Ricordiamo innanzitutto che con "macchine agricole" sono da intendersi le attrezzature di lavoro, come segnalato dal Ministero del Lavoro nella [Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013](#), individuate al punto 1 dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 e utilizzate dai lavoratori del settore agricolo-forestale.

Alla luce di quanto abbiamo scritto nell'articolo e incrociando quanto indicato al punto 9.4 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e nella proroga della legge 27 febbraio 2017 n. 19, è dunque scaduto il **31 dicembre 2018** il termine entro il quale i lavoratori agricoli in possesso dell'esperienza pregressa di almeno 2 anni dovevano effettuare il corso di aggiornamento per l'abilitazione.

Concludiamo segnalando che tali lavoratori del settore agricolo-forestale che non avessero provveduto ad aggiornarsi entro questa data, per avere il riconoscimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole dovranno ora frequentare il **corso di formazione per intero** con la durata e le modalità previste dal citato Accordo Stato Regioni.

Per altri approfondimenti rimandiamo ai seguenti articoli di PuntoSicuro, alcuni precedenti alla proroga del 2017:

- [Chiarimenti sul differimento per l'abilitazione alle macchine agricole](#);
- [Macchine agricole: le proroghe e le nuove scadenze della formazione](#);
- [I quesiti sul decreto 81: come documentare la formazione pregressa](#);
- [Prorogato l'obbligo dell'abilitazione all'uso di macchine agricole](#).

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento:

[Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.](#)

Legge 27 febbraio 2017, n. 19 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.

Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19.

Decreto legge 30 dicembre 2016 n.244 - Proroga e definizione di termini



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it